



AZIENDA ISOLA

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona

Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO DI "INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI (ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI, INCONTRI PROTETTI, ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA DI MAMME SOLE CON FIGLI, TUTORAGGIO DI ADOLESCENTI)" PER L'AMBITO TERRITORIALE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO.

PERIODO: appalto biennale con decorrenza indicativa dal 01/01/2024 e con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due anni.

TITOLO I OGGETTO DURATA E IMPORTI DELL'APPALTO

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. L'Azienda Speciale Consortile "Azienda Isola" nell'ambito degli interventi finalizzati a garantire la tutela dei minori residenti nei comuni dell'Ambito Isola Bergamasca – Bassa Valle San Martino, organizza ed attua interventi educativi rivolti a minori 0 – 18 anni (fino ai 21 anni nei casi di minori con prosieguo amministrativo) che vivono particolari situazioni di fragilità sul piano educativo e relazionale in carico al Servizio Tutela Minori dell'Azienda, se sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, o ai Servizi Sociali Comunali. Oggetto dell'appalto sono gli interventi educativi a favore di famiglie con figli minori, così come di seguito specificati:

- a. Assistenza Domiciliare Minori e Famiglie (ADM)
- b. Incontri protetti e incontri facilitati
- c. Tutoraggio per adolescenti
- d. Accompagnamento in percorsi di autonomia di donne sole con i figli

2. Le finalità dei servizi oggetto del presente appalto sono:

a. Il servizio di Assistenza Domiciliare Minori e Famiglie (ADM) che ha come finalità principale la salvaguardia dello sviluppo armonico e completo della personalità del minore, mirando all'evoluzione del nucleo familiare in difficoltà e al raggiungimento di un'adeguata autonomia dei genitori nel compito educativo verso i figli.

L'intervento è rivolto a tutti quei nuclei in difficoltà, nei quali la relazione tra genitori e figli risulta disturbata o in cui si rileva una inadeguatezza o fragilità, in campo educativo, delle figure parentali.

b. Il servizio di incontri protetti e incontri facilitati ha lo scopo di salvaguardare il diritto di visita e di relazione tra figli e genitori quale diritto sostenuto dall'art.9 della Convenzione sui diritti dell'infanzia. Le visite protette sono un intervento dedicato all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli-genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità disposti dall'Autorità Giudiziaria (Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni). Gli incontri protetti avvengono in un "spazio neutro" quale setting favorevole all'incontro tra genitori e figli.

L'evoluzione positiva della relazione tra genitori e figli potrà prevedere il passaggio verso luoghi di vita maggiormente naturali (la casa del genitore) sempre con la presenza dell'educatore professionale che garantisce la tutela del minore e facilita la relazione in questo delicato passaggio di contesto fino alla piena autonomia del rapporto tra il genitore e il minore. Si definiscono pertanto "incontri facilitati" quegli incontri tra genitori-figli che pur non essendo previsti all'interno dello spazio neutro richiedono la presenza di un professionista che monitora e facilita la relazione.

c. Il Servizio di tutoraggio per adolescenti prevede l'accompagnamento individualizzato dell'adolescente in difficoltà con la finalità di facilitare la realizzazione di un piano personalizzato di autonomia, anche attraverso il progetto scolastico e/o lavorativo.

d. L'accompagnamento in percorsi di autonomia di donne sole con i figli finalizzato a favorire la permanenza dei figli minori con la madre (spesso questi interventi riguardano donne e minori che hanno vissuto esperienze di violenza

intrafamiliare) o di sostenere le madri al fine di favorire il ricongiungimento con i figli (minori che sono inseriti in comunità o in affidamento familiare).

3. Il territorio di riferimento per l'erogazione del servizio, è quello relativo ai 25 Comuni dell'Ambito dell'Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (Ambivere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Brembate Sopra, Calusco d'Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno d'Isola, Torre De Busi, Villa d'Adda).

4. Il servizio prevede l'impiego della figura di educatore professionale in possesso di laurea triennale in materie pedagogiche o psicologiche per un totale di n. 12.870 ore per il biennio e un coordinamento operativo da parte dell'ente gestore.

5. I servizi educativi oggetto della presente gara, trovano i suoi fondamenti giuridici nella seguente normativa e regolamenti interni:

- la Legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali";

- legge 4 maggio 1983, n.184 e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001 n. 149;

- legge 10.12.2012, n. 219 ;

- Codice Civile art. 330 e seg.;

- l.r. 34/04 "Politiche Regionali per i Minori",

- l.r. 3/08 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario"

- Regolamento "Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (ADM)" approvato dall'Assemblea Consortile il 20.02.2013

- Regolamento "Incontri Protetti in spazio Neutro e Incontri Facilitati" approvato dall'Assemblea Consortile il 20.02.2013.

6. I servizi devono svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se soci di cooperative).

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI DEL SERVIZIO

1. Minori e famiglie residenti nell'Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino;

2. Minori e famiglie residenti nell'Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino beneficiari di interventi relativi al Fondo Povertà- Quota servizi "Azione A.1.c.2 - d) Sostegno socio educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare LEP 2.2".

ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. I servizi educativi oggetto della presente gara devono seguire le indicazioni programmatiche dell'Azienda.

2. L'Azienda è responsabile dell'organizzazione dei servizi ; monitora l'attività dei servizi attraverso incontri periodici con il coordinatore della ditta appaltatrice e la raccolta dei dati aggiornata semestralmente relativa ai minori in carico e alla durata media degli interventi .

3. All'Azienda compete inoltre:

a) l'individuazione degli obiettivi dei servizi;

b) la valutazione della richiesta di attivazione degli interventi che si basano su un progetto di tutela del minore elaborato dal servizio inviante (Servizio Sociale Comunale, Servizio Tutela Minori, Servizio Affidi) eventualmente anche in raccordo con altre agenzie e servizi presenti sul territorio (es. scuole, servizi specialistici ecc.) e sulle risorse di bilancio presenti;

c) la supervisione complessiva degli interventi attivati e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi ;

d) il controllo e la verifica sul servizio gestito dalla impresa aggiudicataria nei modi ritenuti più idonei;

e) la promozione di buone prassi collaborative e procedurali tra i vari attori coinvolti;

f) la cura dei rapporti amministrativi con la impresa aggiudicataria .

4. Gli interventi educativi attivati prevedono:

a) azioni dirette con i minori e i genitori finalizzate al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Progetto Educativo Individualizzato;

b) azioni indirette: attività di pianificazione, monitoraggio e verifica del Progetto Educativo Individualizzato (per esempio riunioni con enti e servizi territoriali coinvolti nella gestione della situazione, formazione personale mirata, compilazione della modulistica, delle relazioni di servizio, del diario degli interventi e della relativa rendicontazione).

5. Il servizio sociale inviante è responsabile della situazione e con gli altri servizi specialistici coinvolti, garantisce l'organicità degli interventi, sulla base del progetto concordato.

6. Gli interventi educativi con le famiglie e i minori di Assistenza Domiciliare Minori, Accompagnamento all'autonomia di mamme sole con figli, Tutoraggio di Adolescenti prevedono una presenza della figura educativa da 2 fino a 6 ore settimanali con una media di 4 ore settimanali e hanno una durata di un anno con possibilità di proroga fino ad un periodo massimo di due anni.

7.L'Azienda è responsabile dell'organizzazione delle Visite Protette prescritte dall'Autorità Giudiziaria, con particolare attenzione alla tutela psico fisica di tutti i soggetti coinvolti nell'incontro (minori, genitore, educatore professionale).

8. L'Azienda mette a disposizione uno spazio , denominato "Spazio Neutro", confortevole ed accogliente con l'utilizzo di arredi e di giochi o materiali adatti all'età del minore, al fine garantire un setting ambientale e psicologico favorevole all'incontro tra i genitori e i figli . Lo Spazio Neutro si trova al secondo piano della sede dell'Azienda a Terno d'Isola ed è composto da una ampia stanza e un bagno. E' presente un secondo spazio neutro a Mapello (fraz. di Valtrighe) per il quale, qualora la ditta appaltatrice non mettesse a disposizione uno spazio a proprie spese, è richiesta la compartecipazione alle spese di gestione (es. utenze) da parte della ditta aggiudicataria stessa.

9. La Ditta dovrà garantire la completa esecuzione del servizio nel rispetto e secondo le modalità previste della normativa nazionale e regionale, delle altre norme di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché nel rispetto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara assumendosene la responsabilità gestionale.

Art. 3.1- Modalità di accesso ai Servizi di Assistenza Domiciliare Minori, Incontri Protetti, Accompagnamento all'autonomia di mamme sole con figli, Tutoraggio di Adolescenti.

1. Il Servizio Sociale inviante trasmette la richiesta di attivazione dell'intervento di Assistenza Domiciliare Minori, Incontri Protetti, Accompagnamento all'autonomia di mamme sole con figli e Tutoraggio di Adolescenti utilizzando la scheda predisposta dall'Azienda alla Responsabile dell'Area Minori e Famiglia in forma informatizzata.

2. Entro 15 gg dal ricevimento della domanda, salvo la presenza di lista d'attesa, viene valutata l'idoneità della richiesta e l'approvazione del progetto d'intervento (monte ore settimanale assegnato al nucleo familiare, durata dell'intervento) in accordo con la Responsabile dell'Area Minori e Famiglia, del Coordinatore della Ditta aggiudicataria, dell'Assistente Sociale inviante e di altri operatori coinvolti nella presa in carico del minore e della famiglia (psicologi ASST, operatori del servizio di NPI);

3. La Responsabile dell'Area Minori e Famiglia autorizza l'intervento sulla base della valutazione sociale effettuata di idoneità della domanda e in base alle risorse di bilancio;

4.Dopo l'incontro per l'idoneità della richiesta, il Coordinatore della Ditta appaltatrice curerà l'abbinamento dell'educatore professionale e la presentazione dell'operatore individuato al servizio sociale inviante, per la definizione dell'avvio dell'intervento.

5.La Responsabile dell'Area Minori e Famiglia cura e monitora l'eventuale lista d'attesa con attribuzione di precedenza agli interventi prescritti dall'Autorità Giudiziaria e alle situazioni familiari che hanno carattere di urgenza per la tutela dei minori coinvolti.

Art. 3.2 Modalità di svolgimento di servizi

1. I servizi di Assistenza Domiciliare Minori, Incontri Protetti, Accompagnamento all'autonomia di mamme sole con figli e Tutoraggio di Adolescenti possono essere attivati dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 20,00 e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 18.00.

2.Gli interventi educativi di ADM si svolgono presso il domicilio dell'utente; sono previsti spostamenti sul territorio in funzione degli obiettivi del Progetto Educativo. Gli incontri protetti avvengono presso lo "Spazio Neutro" dell'Azienda in via Bravi,16 a Terno d'Isola e in via San Zenone, 4 a Mapello (fraz. Valtrighe); tali incontri , in funzione degli obiettivi dell'intervento, possono prevedere un' evoluzione presso il domicilio del genitore incontrante. L'intervento di tutoraggio rivolto agli adolescenti e l'Accompagnamento all'autonomia di mamme sole con figli, ,in funzione degli obiettivi del progetto educativo , prevede interventi sia al domicilio dell'utente sia sul territorio provinciale.

3.Nel corso dell'interventi educativi di Assistenza Domiciliare Minori, Accompagnamento all'autonomia di mamme sole con figli e Tutoraggio di Adolescenti sono previsti:

- incontri di verifica periodici tra l'equipe inviante e l' educatore professionale; in relazione ai temi trattati all'incontro di verifica potrà presenziare anche il Coordinatore della Ditta aggiudicataria;

- al termine del periodo di osservazione sarà elaborato dall'Educatore Professionale il Progetto Educativo Individualizzato e ogni sei mesi saranno consegnate all'Azienda e al Servizio sociale titolare del caso, se differente dall'Azienda, relazioni di aggiornamento circa l'andamento dell'intervento. Su impulso della Autorità Giudiziaria il servizio inviante può richiedere ulteriori relazioni;

-in casi particolari o in situazioni di elevata criticità sono possibili incontri di verifica anche alla presenza del Responsabile dell'Area Minori e Famiglia.

4.Nel corso dell'intervento degli Incontri Protetti e Incontri Facilitati sono previsti:

- incontri di verifica periodici tra l'equipe inviante e l' educatore professionale; in relazione ai temi trattati all'incontro di verifica potrà presenziare anche il Coordinatore della Ditta aggiudicataria;

- stesura a cura dell'educatore professionale di un report relativo all'andamento di ogni visita protetta per il primo trimestre e successive relazioni a cadenza semestrale;

- in casi particolari o in situazioni di elevata criticità sono possibili incontri di verifica anche alla presenza del Responsabile dell'Area Minori e Famiglia.

5. La fase conclusiva degli interventi sarà curata dall'equipe composta dal servizio sociale inviante e dall'educatore professionale in accordo con il Coordinatore della Impresa aggiudicataria, La Responsabile dell'Area Minori e Famiglia sarà tempestivamente informata da parte del servizio sociale inviante in merito alla conclusione dell'intervento.

6. In caso di assenza dell'utente, qualora l'assenza sia imprevista, l'educatore si tratterrà per un breve lasso di tempo (15 minuti) fuori dalla casa dell'utente o nello spazio neutro e in caso di mancato arrivo dello stesso, ne darà comunicazione al servizio sociale inviante. Qualora l'utente chiami il servizio per avvisare dell'assenza, sarà premura dell'assistente sociale di riferimento darne comunicazione all'educatore. L'intervento potrà essere recuperato con tempi e modalità da concordarsi tra i soggetti coinvolti (Servizio sociale inviante, impresa aggiudicataria, educatore e famiglia).

7. In caso di assenza dell'educatore l'impresa aggiudicataria dovrà garantire la continuità del servizio degli incontri protetti, provvedendo all'immediata sostituzione dell'educatore assente, utilizzando, a tal fine, personale supplente dotato degli stessi requisiti prescritti per il titolare dell'intervento.

8. Nel caso di assenze temporanee (brevi malattie o ferie) dell'educatore degli interventi di Assistenza Domiciliare Minori, Accompagnamento all'autonomia di mamme sole con figli e Tutoraggio di Adolescenti, l'operatore dovrà darne comunicazione all'Assistente Sociale di riferimento e alla famiglia. In caso di assenze prolungate dell'educatore l'impresa aggiudicataria dovrà garantire la sostituzione del personale utilizzando, a tal fine, personale supplente dotato degli stessi requisiti prescritti per il titolare dell'intervento, previa valutazione dell'opportunità di una sostituzione da parte dell'equipe in funzione degli obiettivi e della fase dell'intervento in atto.

ARTICOLO 4 – RACCORDO TRA IMPRESA AGGIUDICATARIA, AZIENDA E SERVIZI SOCIALI INVIANTI

1. Per garantire una corretta e funzionale gestione del servizio con un'efficace integrazione fra le diverse componenti che concorrono al suo funzionamento (impresa aggiudicataria, Azienda, tecnici dei Comuni) viene identificato un Responsabile dell'Azienda, individuato nel Responsabile dell'Area Minori e Famiglia.

2. L'aggiudicatario è obbligato a nominare un proprio responsabile (coordinatore) quale interlocutore unico dell'appalto.

3. L'aggiudicatario ha il compito di gestire le risorse umane, promuovendone la formazione e lo sviluppo professionale, di proporre all'Azienda le soluzioni ottimali per la gestione sovra-territoriale dei servizi, co-progettando con il responsabile dell'Azienda i punti di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane in relazione alle specificità del territorio.

ARTICOLO 5 – PERSONALE

1. Il personale della impresa aggiudicataria dovrà prestare la propria attività, assicurando lo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento del servizio tenendo in considerazione le indicazioni insite nelle segnalazioni della casistica da parte del responsabile dell'Azienda.

2. L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale ritenuto inadeguato e/o con qualifica non corrispondente a quella del presente capitolato.

3. Tutto il personale impiegato dall'impresa aggiudicataria sono tenuti al rispetto del segreto professionale e a tenere un comportamento decoroso e consono allo svolgimento delle mansioni assegnate.

4. Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto alla massima cura dello spazio neutro aziendale, delle attrezzature e giochi presenti.

Art.5.1: Responsabile/coordinatore/i della impresa aggiudicataria

1. Il coordinatore individuato dall'impresa aggiudicataria deve essere in possesso del titolo di educatore professionale, attraverso il diploma triennale post-maturità, e/o una laurea triennale o quinquennale in materie pedagogiche o psicologiche.

2. Il coordinatore inoltre deve aver maturato almeno n.5 (cinque) anni d'esperienza di coordinamento nei servizi oggetto dell'appalto.

3. Il nominativo ed il curriculum del coordinatore devono essere comunicati all'Azienda, unitamente all'elenco del personale utilizzato per l'espletamento del servizio.

4. Il Coordinatore è tenuto altresì a redigere una relazione annuale concernente l'andamento tecnico della gestione dei servizi con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, oltre ad eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione dei servizi;

5. Il coordinatore organizza e coordina il personale e le loro attività;

6. Il coordinatore deve essere costantemente reperibile negli orari di espletamento dei servizi.

Art.5.2: L'educatore professionale

1.L'aggiudicatario assegna per ogni situazione un educatore, in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di educatore professionale e/o laurea in scienze dell'educazione o in materie pedagogiche e psicologiche; queste ultime da impiegarsi preferibilmente nel servizio di incontri protetti .

Inoltre tutti gli operatori devono aver maturato al momento di pubblicazione del bando di gara almeno un anno di esperienza in servizi educativi rivolti ai minori.

2. L'educatore ha la funzione favorire e facilitare la comunicazione tra il minore e il genitore/membri familiari e promuovere relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto.

3. I compiti specifici dell'educatore professionale, adattati alle esigenze specifiche delle singole situazioni possono essere così riassunti, anche se non in modo esaustivo, in relazione agli obiettivi indicati nel progetto educativo personalizzato:

a. promuovere interventi di sostegno educativo e relazionale atti a facilitare l'apprendimento, l'autonomia, il potenziamento dell'autostima;

b. favorire condizioni di vita idonee per il minore contribuendo a prevenire e rimuovere le situazioni di rischio dello stato di salute psico-fisico;

c. sperimentare pratiche educative concrete al domicilio del minore, atte a favorire il miglioramento della qualità di vita del minore e della sua famiglia nel suo complesso;

d. promuovere interventi nel contesto territoriale di vita del minore al fine di sostenere la socialità del minore e del nucleo familiare;

e. garantire un lavoro di rete con gli altri operatori coinvolti nella gestione del caso partecipando attivamente e in modo propositivo agli incontri di programmazione e verifica concordati

4. L'abbinamento tra il minore e i suoi genitori e l'educatore professionale viene effettuato dall'impresa aggiudicataria, attraverso una selezione attenta del personale da parte dell'impresa stessa tenuto conto dei seguenti criteri: indicazioni contenute nella scheda di segnalazione e continuità dell'educatore, salvo controindicazioni;

5. All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica all'Azienda l'elenco del personale individuato con specificata la relativa qualifica, il titolo di studio e l'inquadramento contrattuale.

6. Il personale della impresa aggiudicataria dovrà prestare la propria attività, assicurando lo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

7.Durante lo svolgimento del servizio, tutta la documentazione relativa al personale dovrà essere conservata presso la sede legale dell'aggiudicatario.

8. L'Azienda ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale che non offra garanzia di capacità, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal servizio.

9.L'aggiudicatario, in tal caso dovrà provvedere, a tale sostituzione entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione.

ARTICOLO 6 - IMPORTI

L'importo massimo presunto del contratto ammonta complessivamente a € 717.056,00 al netto di IVA di legge, così composto:

Importo negoziabile	€ 314.028,00
Importo per l'opzione di proroga	€ 26.200,00
Importo per il rinnovo	€ 294.020,00
Quinto d'obbligo	€ 62.800,00
Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera a) del Codice	€ 20.008,00
Valore globale stimato	€ 717.056,00

Opzione di proroga del contratto: l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 2 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 26.200,00, al netto di Iva.

Opzione di rinnovo del contratto: l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni e per un importo di € 294.020,00, al netto di Iva.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera a) del Codice: l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di modificare il contratto in fase di rinnovo, nel seguente caso:

- 1) *Conferma erogazione dei fondi da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali relativi al Fondo Povertà-Quota servizi "Azione A.1.c.2 - d) Sostegno socio educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare LEP 2.2".per un quantitativo di ore pari a n. 820 e per un ammontare complessivo pari a € 20.008,00.*

Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del codice, i costi della manodopera stimati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento sono pari ad € 274.517,10 CCnl Cooperative sociali.

Ore presunte biennali per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento	Costo unitario che sarà soggetto a ribasso
N. 12.870	€ 24,40

ARTICOLO 7 – DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto di cui al presente capitolato ha durata *biennale con decorrenza indicativa dal 01/01/2024*.
2. L'Azienda si riserva altresì la facoltà di modificare la data di avvio del servizio, previo avviso all'impresa aggiudicataria, senza che la stessa possa vantare alcuna pretesa al riguardo.
3. La consegna del servizio potrà essere effettuata anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, e l'impresa aggiudicataria deve rendersi disponibile a iniziare il servizio a seguito dell'aggiudicazione anche in pendenza della stipulazione del contratto.
4. L'Azienda si riserva, altresì, la possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di due anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e termine il 31 dicembre 2027. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

ARTICOLO 8 – COMPITI A CARICO DI AZIENDA ISOLA

1. All'Azienda fa capo la titolarità del servizio e sullo svolgimento dello stesso esercita il controllo e la verifica.
2. I controlli sulla natura e sul buon svolgimento dei servizi vengono svolti ordinariamente per conto dell'Azienda dal responsabile del servizio competente e da un responsabile indicato dalla Ditta. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento dei servizi, l'efficienza e l'efficacia della gestione. L'Azienda farà pervenire alla Ditta per scritto le osservazioni e le contestazioni rilevate durante i controlli. Se entro cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la Ditta non fornirà per scritto nessuna giustificazione provante che il disservizio oggetto della contestazione è derivato da eventi imprevedibili e non è dipeso neppure dalla volontà o dalla imperizia o dalla negligenza degli addetti della Ditta stessa, la Stazione appaltante applicherà le norme e le penali previste dal presente capitolato e/o dal contratto. Resta facoltà della Stazione appaltante richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi e di attuare controlli a campione.
3. La responsabilità della gestione del servizio resta a completo carico dell'impresa aggiudicataria.

TITOLO II

OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario si obbliga a:
 - a) assicurare la realizzazione di tutto quanto contenuto nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara, nel rispetto degli standard qualitativi, organizzativi, gestionali ed educativi previsti dalla normativa vigente;
 - b) garantire verifiche inerenti l'andamento del servizio;
 - c) sostenere ogni spesa inerente il personale e i mezzi necessari all'espletamento del servizio.
2. La Ditta si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile: in specifico, la Ditta dovrà produrre, per ciascun proprio dipendente/collaboratore che nell'esercizio dell'appalto debba avere contatti diretti e regolari con gli utenti minori del servizio, copia del certificato di cui all'articolo 25 del DPR 14 novembre 2002 n.313, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

1. La impresa aggiudicataria si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di educatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso quali/quantitativamente conforme a quanto disposto dal presente capitolato.
2. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
3. L'impresa aggiudicataria dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.
4. Precisamente, l'impresa aggiudicataria si impegna nei confronti del personale:
 - a) ad applicare il C.C.N.L. del settore Cooperative Sociali vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;
 - b) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale;
 - c) il personale educativo dovrà essere inquadrato contrattualmente almeno in categoria D.
5. L'impresa garantisce per tutta la durata del servizio la presenza di personale richiesto e idoneo per lo svolgimento del servizio.
6. L'impresa aggiudicataria si impegna ad assicurare iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche ai propri educatori, sostenendone direttamente ed interamente i relativi oneri economici.
7. Tra Azienda Isola e il personale dell'aggiudicataria non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.
8. L'impresa aggiudicataria riconosce l'estraneità di Azienda Isola a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'aggiudicataria medesima ed il proprio personale dipendente o socio-lavoratore.
9. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri educatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante, ovvero Azienda Isola, da ogni responsabilità.
10. L'impresa aggiudicataria deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli educatori e in generale per tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.
11. L'aggiudicatario s'impegna a rimborsare le eventuali spese per trasporto e mensa sostenute dai propri educatori per eventuali esigenze di servizio previste nel Progetto Individualizzato.

ARTICOLO 11 – RISPETTO D.LGS. 81/2008

1. L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.
2. Resta inteso che l'appaltatrice, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

ARTICOLO 12 – RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

1. Ai sensi del Regolamento UE 679/16, l'aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati personali anche particolari ai sensi art. 9 del Regolamento UE 679/16 e giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16 in suo possesso riguardanti le persone in carico e, pertanto, deve curare tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza e conservazione dei dati, mediante l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza del trattamento.
2. L'Aggiudicatario sarà nominato Responsabile esterno del Trattamento ai sensi art. 28 comma 1 del Regolamento UE 679/16.
3. L'impresa Aggiudicataria è tenuta a comunicare alla Direzione di Azienda Isola il nominativo del proprio Responsabile della Protezione dei Dati nominato ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16.

TITOLO III CORRISPETTIVI – PAGAMENTI – REVISIONE DEI PREZZI

ARTICOLO 13 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

1. I prezzi orari di aggiudicazione sono comprensivi dei processi di lavoro diretti ed indiretti a favore delle persone in carico quali azioni e figure di coordinamento del servizio, del personale, riunioni d'equipe, formazione, spese generali, mensa, rimborsi chilometrici, polizze assicurative, etc, nessuna spesa esclusa.
2. I prezzi pattuiti per il servizio saranno quelli fissati in sede di gara; nessun'altra somma potrà essere richiesta all'ente appaltante, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura. Sono a carico dell'impresa aggiudicataria i costi per: copertura assicurativa INAIL, emissione di cedolini, ecc.
3. L'aggiudicatario provvede ad emettere fatture mensili posticipate relative alle prestazioni svolte nel mese precedente, con allegato prospetto analitico delle ore di servizio effettuate e debitamente firmate.
4. Le fatture andranno intestate e recapitate a: Azienda Isola – Via G. Bravi n. 16 – 24030 Terno d'Isola (BG) – c.f./p.iva 03298850169. Sulle stesse andranno riportati: CIG , gli estremi della determinazione di aggiudicazione e CUP laddove presente.
5. La fatturazione dovrà avvenire in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013.
6. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo controllo dei servizi effettuati e stante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o verifica della validità dello stesso se già agli atti dell'Azienda.
7. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione delle fatture o nell'erogazione del servizio, interromperà il decorso del termine indicato sopra per i pagamenti.
8. Viene inoltre espressamente convenuto che l'Azienda può trattenere sul prezzo da corrispondere all'appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati all'impresa, o il rimborso spese a pagamento di penalità.
9. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture per cause di forza maggiore non potrà dare titolo all'Ente aggiudicatario per la richiesta di interessi di mora.

ARTICOLO 14 – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si fa riferimento all'indice ISTAT-FOI.

TITOLO IV ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 15 – RESPONSABILITÀ

1. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell'aggiudicataria.
2. Sarà obbligo della impresa adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
3. L'espletamento del servizio appaltato verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell'impresa aggiudicataria, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.
4. L'Azienda sarà esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio appaltato, per la quale risponderà solo ed esclusivamente l'impresa aggiudicataria, che sarà l'unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa.

ARTICOLO 16 – ASSICURAZIONI

1. È fatto obbligo di provvedere, da parte del contraente, ad un'apposita polizza assicurativa per Responsabilità civile generale verso terzi (con massimali non inferiori a € 3.000.000,00 per ogni sinistro, € 3.000.000,00 per persona deceduta o con lesione e € 3.000.000,00 per danni a cose).
2. In ogni caso l'impresa aggiudicataria sarà chiamata a risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale stabilito nella polizza assicurativa.
3. Tutti gli obblighi dell'impresa aggiudicataria non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.
4. Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti di Azienda Isola.

5. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.
6. L'impresa aggiudicataria si impegna a presentare ad Azienda Isola, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, le polizze assicurative richieste.

TITOLO V ALTRE NORME DI DISCIPLINA CONTRATTUALE

ARTICOLO 17 – ESECUZIONE D'UFFICIO

1. In caso di omissioni, deficienze ed abusi nella ottemperanza degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario ove quest'ultimo, nonostante regolare diffida, non ottemperasse alle prescrizioni impartite, l'Azienda avrà facoltà di sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio.
2. In tal caso le spese relative verranno addebitate alla stessa ditta inadempiente senza pregiudizio per l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 20.
3. L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore e, all'occorrenza, sarà prelevato dalla cauzione.

ARTICOLO 18 – PREAVVISO IN CASO DI SCIOPERO

In caso di richiesta di sospensione del servizio da parte dell'Azienda per sciopero o per ogni altro evento che, per qualsiasi motivo possa influire sul normale espletamento del servizio, l'Azienda informerà l'impresa con tempestivo preavviso (almeno 24 ore prima dell'inizio del servizio stesso) e nessun indennizzo potrà essere preteso dall'impresa stessa. In maniera analoga si agirà in caso di sciopero dell'eventuale personale dipendente dall'impresa.

ARTICOLO 19 – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

I servizi resi dall'impresa non devono subire alcuna interruzione salvo casi di forza maggiore (nevicata ingente, calamità naturali, ecc.).

ARTICOLO 20 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'eventuale subappalto sarà disciplinato ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. Il subappalto è ammesso ai sensi della normativa vigente, a condizione che il concorrente abbia indicato, all'atto dell'offerta, le parti di servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dalla Lettera d'Invito.

Al personale del subappaltatore si applicano le medesime norme da osservare per il personale dell'Appaltatore relativamente ai rapporti di lavoro e agli obblighi di riservatezza e non divulgazione. L'Appaltatore e il Subappaltatore sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere a terzi, in qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, a pena di nullità.

In caso di inadempienza si procederà all'immediata risoluzione del contratto e alla perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ARTICOLO 21 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Qualora si verificassero inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanze nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato o nel progetto - offerta presentato dall'aggiudicataria, l'Azienda applicherà le seguenti penalità:

1	€ 50,00	Per infrazioni nello svolgimento del servizio segnalate e attestate dall'utenza
2	€ 100,00	Per ogni giorno in caso di mancata sostituzione dell'operatore nei termini previsti dal presente capitolato
3	€ 200,00	Per ogni giorno in cui si verifica l'inosservanza parziale o totale degli orari di servizio che ne pregiudichino il corretto svolgimento
4	€ 250,00	Per personale inadeguato e/o qualifica degli operatori non corrispondente a quella del presente capitolato
5	€ 250,00	Per mancata consegna della relazione finale in merito all'attività svolta
6	€ 1.000,00	Per comportamento scorretto, sconsigliato o lesivo dell'incolumità moralità e personalità degli utenti

2. Per ogni recidiva si prevede il raddoppio della penalità.

3. L'applicazione della penalità, stabilita insindacabilmente dall'Azienda, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale la ditta avrà facoltà, entro dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa, di presentare le proprie contro deduzioni.
4. Si procederà al recupero delle penalità mediante rivalsa sulla prima fattura di pagamento.
5. In alternativa, l'Azienda potrà avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. L'Azienda potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti le sopra esposte infrazioni.

ARTICOLO 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E TERMINE ESSENZIALE

1. Azienda Isola, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore o ritardi per negligenza dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, ai sensi dell'art 1453 c.c., formula e invia tramite pec la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine, non inferiore a 15 gg dalla ricezione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che sia pervenuta risposta, Azienda Isola può chiedere la risoluzione del contratto.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, è facoltà di Azienda Isola risolvere il contratto stipulato con l'Aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con effetto immediato a seguito di comunicazione da parte del RUP, tramite lettera raccomandata ovvero pec, nelle seguenti ipotesi di grave inadempimento:

- a) difformità della gestione rispetto a quanto indicato nel presente capitolato;
- b) non rispetto dell'art. 11 ;
- c) gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione del servizio o frode dell'impresa;
- d) non attuazione del progetto presentato;
- e) superamento di n.3 (tre) penali per anno di contratto;
- f) arbitrario abbandono da parte dell'impresa dei servizi oggetto dell'appalto;
- g) perdita delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività inerenti i servizi di cui al presente capitolato speciale d'appalto;
- h) ostacolo o impedimento alla vigilanza sul corretto svolgimento del servizio;
- i) fallimento o apertura di altra procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- j) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività della gestione;
- k) subappalto totale o parziale del servizio;
- l) cessione del contratto a terzi;
- m) accertata inadempienza da parte della impresa aggiudicataria, di obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo, assicurativo, e di sicurezza del personale dipendente;
- n) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte di Azienda Isola;
- o) insussistenza dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
- p) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;

2. Azienda Isola si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto per motivi di pubblico interesse.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione, che viene incamerata da Azienda Isola senza necessità di diffide o formalità di sorta. All'Aggiudicatario spetterà unicamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o dei danni e/o maggiori oneri che il committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. A tal fine, il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore, tramite PEC, la risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di almeno 20 giorni, che si proceda alla redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

3. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

4. In seguito alla risoluzione del contratto, il committente potrà procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive, seguendo l'ordine della graduatoria.

5. Per quanto non previsto da questo articolo e dal precedente, si applicheranno le disposizioni di cui all'art 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e di cui agli articoli dal 1453 al 1462 del Codice civile.

6. Termine Essenziale: fuori dai casi sopra indicati, il contratto può essere risolto per grave inadempimento di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento. Allo scadere di detto termine, il contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 23 -RECESSO DAL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art 123 del D.Lgs. 36/2023 è sempre facoltà dell'ente recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino a conclusione del servizio, nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'esecuzione del servizio stesso. Il recesso è esercitato mediante apposita comunicazione, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

2. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto, previo avviso di tre mesi, in relazione a valutazioni su convenzioni CONSIP eventualmente attivate o in fase di attivazione, senza che l'Aggiudicatario possa richiedere alcun compenso o risarcimento degli eventuali danni subiti per tale causa.

ARTICOLO 24- GARANZIA

1. Anteriormente alla stipula del contratto, l'impresa dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 del 10% del valore complessivo di quanto aggiudicato, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e dei pagamenti delle penalità eventualmente comminate.

2. La cauzione deve essere costituita con fideiussione bancaria o assicurativa, emessa da intermediario autorizzato ed avente sede legale e/o operativa in Italia.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare tempestivamente la cauzione sino all'importo originariamente prestato in tutti i casi di sua escussione parziale o totale. Nelle more del reintegro, la stazione appaltante non procede alla liquidazione delle prestazioni rese, senza che ciò produca interessi a favore dell'appaltatore. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sua escussione determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 21 del presente capitolato.

ARTICOLO 25 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. L'impresa aggiudicataria è obbligata a stipulare il contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante, mediante scrittura privata e previa costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 22 del presente capitolato, previo deposito delle eventuali spese contrattuali e previa stipulazione dell'apposite polizze assicurative descritte nel presente capitolato.

2. Qualora l'impresa aggiudicataria non stipuli il contratto o non provveda alla costituzione della garanzia e alla stipulazione della polizza assicurativa, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata fatti salvi i risarcimenti dei danni.

3. In caso di decadenza dell'aggiudicazione la stazione appaltante (l'Azienda) si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione nei confronti della impresa seconda classificata.

4. Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 26 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 27 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in fase di esecuzione del presente contratto, la competenza esclusiva appartiene al Foro di Bergamo (Italia).

ARTICOLO 28- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la seguente finalità: affidamento del servizio sovracomunale di servizio di "Interventi educativi a favore di famiglie con figli minori (Assistenza Domiciliare Minori, Incontri Protetti, Accompagnamento all'autonomia di mamme sole con figli, Tutoraggio di Adolescenti)" per l'ambito territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2025 (con opzione di proroga per ulteriori anni due) .

2. Il trattamento dei dati personali, dei dati particolari (art. 9 del GDPR) e dei dati giudiziari (art. 10 del GDPR), verrà svolto in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.

3. I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.

4. Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è Azienda Isola in persona del legale rappresentante pro tempore, Maria Fantini.

5. Il Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4 comma 8 e art. 28 comma 1 del GDPR per Azienda Isola è il Direttore, Dott. Marco Locatelli.

6. Il Responsabile Protezione Dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR di Azienda Isola è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

ARTICOLO 29 – ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLE COMUNICAZIONI

1. L'impresa aggiudicataria dovrà eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto il domicilio presso la sua sede individuata all'atto della stipulazione del contratto.

2. Le comunicazioni relative al rapporto di appalto dovranno essere effettuate al domicilio eletto in sede di stipulazione del contratto con le seguenti modalità:

- a) mediante posta elettronica certificata;
- b) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- c) mediante consegna a mano dei responsabili della impresa o dell'Azienda ovvero dei dipendenti espressamente a ciò autorizzati.

ARTICOLO 30 – RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

1. Il servizio è regolato dal presente capitolato speciale d'appalto e dal bando di gara e relativi allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del codice civile, al D.Lgs. n. 36/2023 e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. I servizi dovranno svolgersi secondo le modalità e le disposizioni date dall'Azienda.